



Attività di

# FORMAZIONE

**MONITORAGGIO E CONSULTAZIONE**

**PROVVEDIMENTI NORMATIVI**

AFFILIATE E TESSERATI



 06.879750

 [segreteria@federginnastica.it](mailto:segreteria@federginnastica.it)

 [www.federginnastica.it](http://www.federginnastica.it)

 Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma (RM)



**ATTIVITÀ FORMAZIONE MONITORAGGIO E CONSULTAZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVI  
AFFILIATE E TESSERATI**

***Indice***

*Bandi Sport e Salute.....pag.2*  
*Legge di bilancio.....pag.5*  
*Certificazione compensi erogati e delle ritenute d'acconto operate nel 2022.....pag.11*



## OGGETTO: BANDI DIVULGATI DA SPORT E SALUTE

Si segnalano n.5 [Bandi nazionali divulgati da parte di Sport e Salute](#), tutt'ora aperti ma con **scadenza a breve termine** (salvo proroghe):

- [“SPORT DI TUTTI - PARCHI”](#)

*Avviso pubblico per l'installazione di nuove aree sportive attrezzate, in parchi e spiagge, in cofinanziamento con i Comuni.*

Destinatari: Comuni Italiani (ma è previsto il coinvolgimento di ASD per la gestione e manutenzione delle aree).

Scadenza: **24 Marzo** 2023 ore 12.00

Domanda: Compilazione online attraverso piattaforma informatica accessibile all'indirizzo <https://www.sportesalute.eu/sportditutti/parchi.html>

- L'obiettivo del presente bando è quello di promuovere e aumentare l'utilizzo di aree outdoor nei parchi pubblici (o spiagge) e l'impiego degli stessi da parte delle ASD/SSD per le proprie attività. Il bando è destinato primariamente ai comuni italiani ma le ASD/SSD saranno coinvolte tramite l'attività manutenzione delle aree outdoor.

Il sito deve rispondere ad alcune caratteristiche quali la grandezza (almeno 300 mq), essere di proprietà e completa disponibilità del Comune e privo di barriere architettoniche. Il luogo deve essere dotato di impianto di illuminazione per l'utilizzo nelle ore serali.

- [“SPORT DI TUTTI - CARCERI”](#)

*Avviso pubblico per il sostegno a progetti che prevedano la realizzazione di attività fisico/sportiva e di formazione per i detenuti*

Destinatari: ASD/SSD/ETS

Scadenza: **24 Marzo** 2023 ore 12.00

Domanda: Compilazione online attraverso piattaforma informatica accessibile all'indirizzo <https://www.sportesalute.eu/sportditutti/carceri.html>



- L'intento rieducativo della detenzione può essere raggiunto anche attraverso lo sport. Il fine ultimo del bando è quello di promuovere la pratica sportiva come strumento di inclusione sociale e recupero dei soggetti più a rischio.  
Verranno inoltre fornite competenze al personale dell'Amministrazione Penitenziaria e ai dirigenti sportivi che operano all'interno delle carceri.  
Lo sviluppo di programmi verrà indirizzato sia verso la popolazione adulta sia verso i minorenni in custodia cautelare e che si trovano presso Istituti Penali per Minorenni.
  
- ["SPORT DI TUTTI - INCLUSIONE"](#)  
*Avviso pubblico per il sostegno a progetti di sport sociale realizzati dall'associazionismo sportivo di base a favore di categorie vulnerabili e soggetti fragili.*  
**Destinatari:** ASD/SSD/ETS  
**Scadenza:** **24 Marzo** 2023 ore 12.00  
**Domanda:** Compilazione online attraverso piattaforma informatica accessibile all'indirizzo <https://www.sportesalute.eu/sportditutti/inclusione.html>
  
- L'accesso alla pratica sportiva è per tutti rappresenta l'obiettivo del bando.  
Il tema è molto ampio e sono realizzabili attività molto diverse tra loro purché il tema sociale rimanga al centro del progetto. Il target può essere rivolto verso la lotta alle dipendenze o al contrasto alla criminalità e alla violenza. L'empowerment femminile e la lotta alle disuguaglianze di genere può essere un altro tema da trattare. La candidatura deve avere tre elementi chiave: il target deve riguardare soggetti fragili o a rischio di emarginazione sociale; un progetto che veda l'attività sportiva al centro del programma e l'indicazione del budget richiesto per due anni di attività.



- **“SPORT DI TUTTI QUARTIERI”**

*Avviso pubblico per il sostegno all'associazionismo sportivo di base per la promozione di presidi in quartieri e periferie disagiate.*

Destinatari: ASD/SSD/ETS

Scadenza: **24 Marzo** 2023 ore 12.00

Domanda: Compilazione online attraverso piattaforma informatica accessibile all'indirizzo <https://www.sportesalute.eu/sportditutti/quartieri.html>

- Il bando ha l'obiettivo di coinvolgere le ASD, SSD e gli Enti del Terzo Settore che operano in contesti territoriali difficili. Il target di riferimento riguarda soprattutto i minori appartenenti a scenari sociali complicati riguardo all'accesso all'istruzione agli spazi culturali e sportivi. Le attività devono avere carattere di socialità ed inclusività oltre alla promozione di corretti stili di vita grazie allo sport a tutela della salute fisica e mentale. Un altro target importante può riguardare la fascia d'età degli over 65.

- **“UN PASSO CONTRO LA VIOLENZA”**

*Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo per la realizzazione di un progetto sportivo in favore delle donne vittime di violenza.*

Destinatari: Onlus e Associazione no Profit operanti nel Terzo Settore

Scadenza: **31 Marzo** 2023 ore 12.00

Domanda: Da inviarsi mediante PEC, corredata dagli allegati previsti dal Bando, all'indirizzo [risorseumaneorganizzazione@cert.sportesalute.eu](mailto:risorseumaneorganizzazione@cert.sportesalute.eu)

- Il contributo per il progetto, del valore di € 15.000, ha come obiettivo quello del reinserimento sociale tramite i valori dello sport delle donne vittime di abusi, non solo fisici ma anche psicologici. La durata del progetto deve essere compresa tra sei mesi e un anno di attività sportive riguardanti l'empowerment femminile sia sotto l'aspetto della prevenzione e della sensibilizzazione sia sotto l'ambito del sostegno e supporto delle vittime.



**OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2023 – DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI –  
CHIUSURA LITI PENDENTI E ROTTAMAZIONE CARTELLE**

La legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha introdotto alcune misure agevolative finalizzate a ridurre gli oneri relativi alle somme non versate dai contribuenti, ivi compresi gli Enti Sportivi Dilettantistici.

**1. Definizione agevolata degli “avvisi bonari” – art. 1, commi da 153 a 159**

La definizione agevolata riguarda i debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021:

- Già notificate, ma il cui termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data del 01/01/2023;
- Notificate in data successiva al 01/01/2023.

La disposizione consente la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, **riducendo le sanzioni** dovute sulle somme non versate o versate in ritardo **dal 10% al 3%** (le imposte, i contributi previdenziali e gli interessi dovranno essere pagati per intero).

Le somme dovute a seguito della definizione agevolata possono essere versate **in unica soluzione**, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione oppure **a rate**, con versamento della prima rata entro il termine di 30 (o 90) giorni e delle restanti rate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

In caso si opti per il pagamento rateale, è prevista la possibilità di effettuare il pagamento in un numero massimo di **20 rate trimestrali (5 anni)**, indipendentemente dall'importo del debito.

In tal caso, condizione essenziale per la validità dell'agevolazione è il completo rispetto del piano di pagamento rateizzato: se non si rispettano, anche solo in parte, le scadenze, la definizione non produce effetti e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione delle sanzioni ordinarie.



**E' possibile fruire della definizione agevolata anche per le comunicazioni già notificate in precedenza ed il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma.** In tal caso, andrà ricalcolato il piano di ammortamento per tenere conto della riduzione delle sanzioni e dell'eventuale allungamento della durata della rateizzazione.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile un foglio di calcolo per determinare la somma residua da versare.

## **2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – art. 1, commi 179 - 185**

La norma riguarda le procedure di:

- accertamento con adesione relative a Pvc, avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, inviti al contraddittorio, acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione; atti di recupero;
- non impugnati e ancora impugnabili alla data del 01/01/2023 nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023

Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della **riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata** e della possibilità di dilazionare il **pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali** di pari importo (su quelle successive alla prima, vanno aggiunti gli interessi legali).

## **3. Definizione agevolata delle controversie tributarie (liti pendenti) - art. 1, commi 186 - 205**

Si tratta della possibilità di chiudere le controversie pendenti c/o le Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni Tributarie) provinciali e regionali, e c/o la Corte di Cassazione pendenti alla data del 01/01/2023

La procedura prevede la presentazione di un'**apposita domanda entro il 30 giugno 2023** e il pagamento di un importo parametrato al valore della controversia (le maggiori imposte oggetto di accertamento).



Il **costo** varia a seconda del grado e dell'esito del giudizio:

- pagamento di un importo pari al valore della controversia (maggiori imposte accertate)
  - con stralcio delle sanzioni ed interessi - se il contribuente è risultato soccombente nell'ultimo grado di giudizio (cioè la Commissione Tributaria ha accolto le ragioni dell'Agenzia entrate)
- 90% delle maggiori imposte risultanti dall'avviso di accertamento per i ricorsi pendenti in primo grado;
- in caso di soccombenza dell'Agenzia Entrate: 40% del valore della controversia se la pronuncia è di primo grado, 15% se la pronuncia è di secondo grado; 5% per le liti pendenti innanzi alla Cassazione se l'Agenzia Entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
- per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, 15% se l'Agenzia è soccombente nell'ultima o unica pronuncia, 40% negli altri casi;
- per le controversie relative soltanto a sanzioni collegate a tributi, nulla è dovuto per definire le sanzioni se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità.

Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2023. Se l'ammontare da pagare è superiore a mille euro, è possibile optare per un pagamento dilazionato fino a venti rate trimestrali, maggiorate degli interessi legali.

#### **4. “Rottamazione quater” – art. 1, commi 231 - 252**

E' stata prevista la possibilità di **definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. “Rottamazione-quater”)**, con alcune novità rispetto alle precedenti edizioni.

Tale agevolazione si applica ai ruoli consegnati all'Agente della Riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022** e prevede lo **stralcio delle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi (compresi gli interessi di mora), aggi ed eventuali somme aggiuntive.**



Possono rientrare nella c.d. “Rottamazione-quater” anche le cartelle esattoriali oggetto di provvedimenti di rateizzazione e quelle già oggetto di una precedente “Rottamazione” (anche se decaduta per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle rate del relativo piano di pagamento).

**Non rientrano** nel beneficio della Definizione agevolata:

- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione; somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, quali ad esempio le violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, il debitore potrà versare quanto dovuto a titolo di sanzione con abbattimento degli interessi.

### **Presentazione della domanda**

Per aderire alla “Rottamazione-quater” è necessario presentare apposita dichiarazione di adesione **entro il 30 aprile 2023** con modalità esclusivamente telematiche. Sono previste due modalità alternative per la presentazione della domanda:

- a) Nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione ([www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it)) accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS;
- b) Nell’area pubblica del sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione ([www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it)) compilando un apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.

Nella domanda di adesione dovrà essere indicata anche la scelta della modalità di pagamento.

### **Modalità di pagamento**

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto in **unica soluzione entro il 31 luglio 2023** oppure in **un massimo di 18 rate trimestrali** così suddivise:



- Le prime due, con scadenza 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023, saranno ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute;
- Le restanti, di pari importo, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° agosto 2023.

### **Effetti della domanda**

A seguito della ricezione della suddetta domanda, entro il 30 giugno 2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione di accoglimento della domanda (contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti, i moduli di pagamento precompilati<sup>1</sup> e le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente) o, al contrario, una comunicazione di diniego (con evidenza delle motivazioni per le quali la richiesta di definizione agevolata non è stata accolta). Inoltre, in seguito alla presentazione della domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata, non avvierà nuove procedure cautelari e/o esecutive e non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate.

Sempre relativamente ai debiti "definibili", il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

### **Rateizzazioni in corso**

La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla "Rottamazione-quater", siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la domanda di Definizione agevolata sono automaticamente revocate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate dell'originario piano di rateizzazione.

---

<sup>1</sup> Pagabili tramite: home banking, sportelli bancari, uffici postali, sportelli Bancomat/Postamat abilitati, ricevitorie e tabaccai, sportelli di Agenzia delle Entrate – Riscossione (su appuntamento).



### **Giudizi tributari in corso**

La presenza di un contenzioso non preclude l'accesso alla "Rottamazione-quater". Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, è necessario indicare la rinuncia ai contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

### **Decadenza**

Si segnala da ultimo che l'intera procedura di rottamazione si perfeziona solo con il tempestivo e integrale pagamento degli importi complessivamente dovuti.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata non determina – a differenza delle precedenti edizioni della "Rottamazione" – la preclusione della possibilità di rateizzare nuovamente il debito ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.



**OGGETTO: CERTIFICAZIONE COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE D'ACCONTO OPERATE  
NEL 2022 – INVIO C.U. 2023**

Si ricorda che **entro il prossimo 16 marzo 2023** i sostituti di imposta d'imposta – comprese le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e gli altri enti senza scopo di lucro - dovranno inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le **Certificazioni Uniche** attestanti i compensi corrisposti a lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori occasionali, collaboratori sportivi dilettantistici e collaboratori coordinati e continuativi di natura amministrativo/gestionale erogati nel corso dell'anno 2022.

In caso di Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (come, ad esempio, i compensi erogati agli sportivi dilettanti di importo inferiore ad € 10.000,00 annui) la trasmissione telematica potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), quindi **entro il 31.10.2023.**

L'invio delle Certificazioni Uniche potrà avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel

Le medesime comunicazioni dovranno essere spedite o consegnate (anche *brevi manu*) ai singoli percettori **entro il 31/03/2022.**

La copia oggetto di consegna o spedizione dovrà essere corrispondente al modello "ministeriale" oggetto di invio telematico non essendo più possibile, ormai da alcuni anni, la predisposizione di formati in carta libera.

Tali copie dovranno essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentate dell'Associazione; non è necessario spedire tali certificazioni per lettera raccomandata, ma trattandosi di un obbligo di legge è comunque buona norma utilizzare sistemi di spedizione che consentano la dimostrazione della stessa (p.e.c. o, quantomeno, mail ordinaria) e farsi rilasciare dal percipiente, *in caso di consegna brevi manu*, una ricevuta, anche a mezzo di firma sulla copia che rimarrà in capo all'Associazione.



I dati saranno utilizzati dai percettori ai fini della compilazione dei modelli UNICO o 730.

**In particolare: certificazione dei compensi erogati nel 2022 agli “sportivi dilettanti”**

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a rilasciare la certificazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese, i premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (i c.d. “sportivi dilettanti”), nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Oltre agli importi erogati, dovranno essere indicati anche la **causale** ed il **codice** identificativi degli stessi:

per quanto concerne i compensi di cui sopra, la **causale** da utilizzare sarà “N”, mentre il **codice** da indicare sarà “22” **in caso di compensi che non costituiscono reddito** (compensi inferiori a € 10.000,00)

La certificazione dovrà infatti essere effettuata anche qualora non siano state operate ritenute d’acconto in quanto il compenso erogato nel corso del 2022 sia stato inferiore alla soglia esente di € 10.000,00, e ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate deve essere in grado di verificare se il percipiente abbia o meno superato tale limite sommando i compensi corrisposti al medesimo da diversi committenti.

Si ricorda, a tale proposito, l’obbligo che grava sul committente di farsi rilasciare da parte del percettore, all’atto del pagamento dei compensi, un’autocertificazione attestante il mancato supero nel corso dell’anno del limite esente di euro 10.000,00

**ATTENZIONE: Vanno certificati i compensi effettivamente pagati nel corso dell’anno 2022 (criterio di cassa), indipendentemente dal periodo di competenza dei medesimi: ad esempio, il compenso erogato nel mese di Gennaio 2022 ad un collaboratore sportivo per prestazioni operate nel mese di Dicembre 2021 DEVE essere indicato nella CU 2023. Al contrario, il compenso erogato nel mese di Gennaio 2023 relativamente al mese di dicembre 2022 NON DEVE essere indicato nella CU 2023**